

**DETERMINA A CONTRARRE RASS N. 27/2025 DEL 26/05/2025  
RELATIVA A ORDINE CNIT-RASS 215/2025**

**Oggetto:** CIG: B706B28147 - CUP: x - Determina di affidamento diretto di valore inferiore a 140.000,00 €, per il servizio di n.1 coffee break, n.1 lunch break e n.1 tea break per n.30 persone in data 28 maggio relativo al progetto iFURTHER richiesto da Ing. Amerigo Capria, Head of Research del Laboratorio CNIT-RaSS nel rispetto di quanto previsto dall'art. 50 del D.Lgs. 36/2023 nel rispetto di quanto previsto dall'art. 50 del D.Lgs. 36/2023

**IL DIRETTORE DEL LABORATORIO RaSS**

**Richiamati:**

- il D.Lgs. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici";
- il D.Lgs. 33/2013 ss. mm. ii. in materia di Amministrazione trasparente;
- l'art. 3 della L. 136/2010 e ss. mm. ii., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., in particolare l'art. 26 "Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione"
- la Determinazione ANAC n. 3 del 05/03/2008 in materia di rischi interferenziali;
- L. 241/1990 e ss. mm. ii. in materia di conflitto di interessi

**Vista** la disponibilità finanziaria presente sul Cap. 208010 art. 236 del corrente bilancio (Progetto iFURTHER G.A 101103607) Resp. Sc. Ing. Amerigo Capria;

**Dato atto** che:

- ai sensi dell'art. 50 co. 1 del D.Lgs. n. 36/2023, per affidamenti di contratti di importo inferiore a 140.000,00 euro è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di più operatori economici;

**Considerato** che il valore massimo stimato del presente appalto risulta essere inferiore a 140.000,00 €, IVA esclusa;

**Ritenuto**, pertanto, di procedere mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi dell'art. 50 co. 1 del D.Lgs. n. 36/2023 e delle Linee guida ANAC n. 4 riguardanti le procedure negoziate sotto soglia;

**Considerato** che si rende necessario

- acquistare un servizio di coffe break per n.30 persone per le seguenti motivazioni:
  - 28 maggio: Meeting M30 Progetto iFURTHER;

**Considerato** che relativamente a questa richiesta di acquisto assume la funzione di Responsabile unico del procedimento (RUP) il Dr. Roberto Saglimbeni con provvedimento approvato da ANAC in 24/01/2024, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023;

**Dato atto** che la non idoneità della Convenzione CONSIP a soddisfare le esigenze di approvvigionamento esposta nella presente delibera

**Verificato** che la fornitura richiesta è presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) e pertanto si può procedere utilizzando il MEPA o in alternativa il Portale dei Contratti Pubblici ANAC o il portale TRASPARE (Certificato AGID) come previsto dal nuovo Codice dei contratti pubblici, approvato con decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 3;

**Considerato che** tramite albo fornitori qualificati del Laboratorio RaSS, in base alle caratteristiche tecniche richieste, sono stati raccolti i preventivi di spesa dei seguenti operatori economici:

1. DEL CARLO CATERING – prezzo 1.260,00 € + IVA;
2. AURORA CATERING – non disponibile a garantire il servizio;

**Considerato che** il preventivo migliore risulta essere quello di 1. DEL CARLO CATERING – P.IVA 01267420501;

**Ritenuto** di affidare il servizio al suddetto operatore economico per l'importo di € 1.260,00 € + IVA per le seguenti motivazioni: esperienze pregresse dell'O.E. analoghe a quelle in oggetto, aderenza totale alle specifiche tecniche richieste dal CNIT-RaSS; rotazione dei fornitori, per questo non è stata contattata la ditta CAFFETTERIA KANDINSKY SRL in quanto risultata aggiudicatrice dell'appalto CIG B6C7BBE91B (ORDINE CNIT-RaSS 183/2025).

**Constatato** che rispetto al suddetto operatore economico non sussistono cause di esclusione di cui all'artt. 94 e ss. D.Lgs. 36/2023 e che dunque non sono stati rilevati, al momento, motivi ostativi all'affidamento;

**Tenuto conto** che in caso di successivo accertamento della mancanza/perdita dei suddetti requisiti, si procederà alla risoluzione del contratto ed al pagamento del corrispettivo pattuito per quanto riguarda le prestazioni già eseguite;

**Atteso che** l'operatore economico è tenuto a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, così come previsto dall'art. 3 della L. 136/2010 e ss. mm. ii.;

**Dato atto** che l'art. 50 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 stabilisce:

- che le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento dei contratti di servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 euro tramite affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante

**Accertato e confermato** che nel presente appalto sono assenti rischi interferenziali e pertanto, in conformità a quanto previsto dell'art. 26, co. 3, del D.Lgs. 81/2008, nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all'operatore economico, né è stato predisposto il Documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI);

#### DISPONE

- 1) di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, l'acquisto di un servizio di n.1 coffe break, n.1 lunch break e n.1 tea break per n.30 persone in data 28 maggio relativo al progetto iFURTHER richiesto da Ing. Amerigo Capria, Head of Research del Laboratorio CNIT-RaSS e approvato da Prof. Agostino Monorchio, Direttore del Laboratorio CNIT-RaSS per le motivazioni espresse in precedenza: all'operatore economico DEL CARLO CATERING tramite ordine diretto di acquisto (ord. CNIT-RaSS 215/2025, TRATTATIVA DIRETTA MEPA n. NG5381834 ); il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale;
- 2) di impegnare la spesa di € 1.386,00 € IVA INCLUSA sul Cap. 208010 art. 236 del corrente bilancio (Progetto iFURTHER G.A 101103607) Resp. Sc. Ing. Amerigo Capria;
- 3) di confermare l'assenza di rischi da interferenza e pertanto, in conformità a quanto previsto dell'art. 26, co. 3, del D.Lgs. 81/2008, di stabilire che nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all'operatore economico affidatario dell'appalto, e che non si rende, altresì, necessaria la predisposizione del Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI);
- 4) di dare attuazione alla pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito [www.cnit.it](http://www.cnit.it), nel rispetto di quanto previsto dall'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e ss. mm. ii.

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO RASS-CNIT di PISA

Prof. Agostino Monorchio



